



COMUNE DI LIVORNO

PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABBISOGNO ABITATIVO
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

DETERMINAZIONE N. 11106 DEL 20/12/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FONDAZIONE CARITAS LIVORNO PER NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA - CPV 79992000-4 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA) – CIG B4BFD20BA5

LA DIRIGENTE

Premesso che dal 2022 l'Amministrazione comunale ha inteso ampliare l'offerta di sistemazioni abitative in favore di nuclei familiari in emergenza abitativa acquistando da ETS o operatori economici del mercato servizi di accoglienza o alberghieri;

Considerato che, al fine di trovare una soluzione temporanea all'emergenza abitativa di alcuni nuclei familiari, con determina nr. 6769 del 06/08/2024, si procedeva ad attivare un affidamento per servizi di accoglienza **dal 1/8/24 al 31/12/24 (5 mesi)** aventi ad oggetto:

- accoglienza in appartamento riservato per:
 - 3 alloggi in appartamento per nuclei composti da un unico componente,
 - 1 alloggio in appartamento per un nucleo composto da 2 componenti,
 - 5 alloggi in appartamento per nuclei composti da 4 componenti ciascuno,
- accoglienza in coabitazione per:
 - 1 alloggio per un nucleo composto da due persone;
 - 2 alloggi per nuclei composti da un unico componente.

Considerato che per alcuni di questi nuclei la situazione emergenziale non è stata ancora risolta;

Vista la decisione di Giunta comunale n. 60/2023 nonché la decisione 27/2024, con riferimento all'incremento dell'offerta di sistemazioni di emergenza abitativa;

Considerato inoltre che la Fondazione Caritas Livorno ha rinnovato la disponibilità a proseguire l'accoglienza di nuclei familiari in emergenza abitativa;

Ritenuto opportuno procedere ad un nuovo affidamento diretto di servizi alberghieri al fine di assicurare una sistemazione ai nuclei familiari che hanno avuto accesso alle sistemazioni non classificate ERP disponibili da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa approvato con DGC 586/2021;

Accertato che, trattandosi di una procedura di affidamento di servizi di accoglienza di importo inferiore ad euro 140.000, dell'ubicazione territoriale ove la sistemazione alloggiativa deve essere individuata (Comune di Livorno), e della struttura del mercato, non sia presente un interesse transfrontaliero (art. 48 co.2 del D.Lgs. 36/2023);

Considerato che l'art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

Accertato che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche di cui all'elenco contenuto nel DPCM 11 luglio 2018 (già DPCM 24 dicembre 2015), concernente l'individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89;

- non sussistono convenzioni Consip o del Soggetto Aggregatore relative alla categoria merceologica di cui al presente atto;

Visto il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori importo inferiore ad €. 150.000 e di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 140.000, pubblicato da ANAC il 30/7/2024;

Dato che, pur non essendo necessario il ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato o la costituzione di elenchi di operatori, l'Amministrazione comunale, in ragione della struttura del mercato, ha ritenuto opportuno costituire un elenco di operatori economici al fine di poter contare su ricognizione costantemente aggiornata degli operatori economici disponibili a fornire servizi alberghieri o di accoglienza in favore di nuclei familiari che affrontano situazioni di emergenza abitativa (homeless, famiglie sottoposte a sfratto o sgombero, etc);

Dato atto che l'elenco operatori è stato costituito con determina n. 1076 del 13/2/24 (aggiornamento con determinazione n. 5731 dell'1/7/24), che ha validità 36 mesi e che è suddiviso nelle seguenti categorie:

- servizi alberghieri (CPV 55100000-1)
- servizi di accoglienza (CPV 79992000-4):
 - affidamenti di servizi inferiori ad €. 140.000;
 - affidamenti di servizi superiori ad €. 140.000 fino alla soglia di €. 215.000.

Dato atto che gli operatori iscritti nell'elenco per i servizi di accoglienza di importo inferiore a 140.000 euro sono:

- a) Giappone INN Parking Hotel (Livorno, Via grande 65, P.IVA 00088690490)
- b) Fondazione Caritas Livorno ETS (Livorno, Via la Pira 9, P.IVA 0174840094)
- c) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno (Livorno, Viale Boccaccio 39, P.IVA 00100460492)
- d) Fondazione casa Papa Francesco ETS (Livorno, Via M. Puccini 64, C.F. 92136880496)
- e) Il Simbolo Società Cooperativa sociale (Pisa, Via dei Cappuccini 2B, P.IVA 01306440502)

Preso atto che gli operatori iscritti in elenco posseggono tutti documentate esperienze idonee per l'affidamento di servizi alberghieri o di accoglienza, che - con la richiesta di iscrizione – hanno sottoscritto il capitolato d'appalto relativo alle prestazioni oggetto dei futuri affidamenti, nonché descritto le caratteristiche delle sistemazioni alloggiative a loro disponibili (camere/posti letti, coabitazioni, alloggi autonomi), definendone i relativi prezzi;

Considerato che:

- la scelta dell'operatore economico aggiudicatario deve essere effettuata nel rispetto del principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023), salvo in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e all'assenza di alternative;
- l'Amministrazione comunale attualmente ha in esecuzione dei contratti per affidamenti diretti di servizi di accoglienza in favore di persone singole o famiglie in emergenza abitativa con Caritas, con Misericordia e con l'Hotel Giappone, che Il Simbolo non ha dato la propria disponibilità e che Fondazione casa papa Francesco ha disponibile solo sistemazioni in località Quercianella, pertanto troppo periferiche, o non idonee, per le situazioni per le quali si cerca una sistemazione alloggiativa;
- non tutti gli operatori economici offrono la stessa tipologia di sistemazione alloggiativa (camere, coabitazioni, alloggi per una o più persone) e che le necessità dell'Amministrazione dipendono da diversi fattori (composizione del nucleo, tempi di accoglienza, ubicazione della sistemazione alloggiativa, ecc.);
- risulta non possibile rispettare il principio di rotazione, per il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, in quanto:
 - sul mercato non è presente un numero sufficiente di operatori disponibili a offrire servizi di accoglienza a nuclei familiari in emergenza abitativa;
 - l'Amministrazione comunale non ha effettivamente alternative se non rivolgersi ad operatori economici uscenti;

Preso atto che l'unico operatore disponibile a offrire il servizio di accoglienza richiesto è la Fondazione Caritas Livorno e che le prestazioni oggetto dei contratti precedenti attualmente ancora in essere sono state eseguite in modo accurato;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

1. oggetto e durata: **totale di 9 sistemazioni in appartamento e 1 sistemazione in coabitazione dal 01/01/25 al 31/08/25 (8 mesi)** così suddivisi:
 - 1.1. accoglienza in appartamento riservato per:
 - a) 3 alloggi in appartamento per nuclei composti da una persona;
 - b) 1 alloggio in appartamento per un nucleo composto da due persone;
 - c) 4 alloggi in appartamento per nuclei composti da quattro persone;

- d) 1 alloggio in appartamento per nucleo composto da sei persone;
- 1.2. accoglienza in coabitazione per:
 - a) un alloggio per un nucleo composto da due persone;
 2. importo netto pari ad € 98.160, importo esente iva;
 3. Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 4. Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 attraverso consultazione elenco operatori economici disponibili ad offrire servizi alberghieri;
 5. Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento e di iscrizione all'elenco operatori economici;

Considerato che l'affidamento di cui trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 nonché ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/23, in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

Vista la determinazione n. 1322 del 20/2/204, con la quale la responsabile dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, Dott.ssa Elisabetta Cella, è stata nominata, in quanto titolare di incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, responsabile dei procedimenti ex art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 per quanto attiene le procedure di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ad eccezione delle procedure rientranti nel P.N.R.R e quelle che si distinguono per elevata complessità la cui responsabilità del procedimento resta in capo alla scrivente Dirigente del Settore;

Attestato che per l'affidamento del servizio a Fondazione Caritas Livorno e per l'acquisizione del CIG è stata eseguita la procedura di affidamento diretto su START in data 10/12/2024, con invito a presentare offerta entro il 11/12/2024 (CIG acquisito su START in data 11/12/2024: B4BFD20BA5);

Dato atto che l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/24 (Controllo requisiti), ha attestato il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A., stabiliti dagli artt. 94-95 dello stesso Codice e che l'Amministrazione comunale ha proceduto alla verifica della dichiarazione rilasciata;

Ritenuto di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023 a Fondazione Caritas Livorno, con sede legale in Livorno, via Giorgio La Pira 9, C.F. 92089340498 il servizio in parola, per il periodo e gli importi sopra indicati, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo

106 ed inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Appurato che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 sarebbe dovuta un'imposta di bollo per la stipula dei contratti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro di €. 40,00, per la quale però il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all. B art. 27 bis, recante la "Disciplina dell'imposta di bollo" prevede l'esenzione assoluta per le ONLUS;

Visto in materia di imposte anche l'art. 82 co. 1 e 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che rende esenti gli ETS dal pagamento dell'imposta di bollo per i contratti;

Preso atto dell'autorizzazione all'impegno del contributo ANAC dovuto dalle stazioni appaltanti di € 35,00 per le gare di importo superiore ad €. 40.000 ed inferiore ad €. 150.000, ai sensi della deliberazione ANAC n.° 610 del 19 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sull'impegno 2024/873 assunto con determinazione 9397/2023 del Settore Contratti Provveditorato Economato per la contribuzione in favore di ANAC, per l'anno 2024;

Vista in materia di contribuzione a favore dell'ANAC la deliberazione ANAC n.° 610 del 19 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024;

Visti:

- la deliberazione G.C. n. 484 del 28/06/2024 con la quale viene approvata la nuova macrostruttura;
- la determinazione n. 9279 del 30/10/2024, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente di cui alla
 - D.G.C. n. 484 del 28/06/2024 - approvazione funzionigramma"
 - l'ordinanza sindacale n. 293 del 25/07/2024, con la quale viene confermato l'incarico dirigenziale Settore "Politiche sociali e sociosanitarie" alla Dr.ssa Tocchini Caterina fino al 31/12/2025;
 - la determinazione n. 1919 dell'11/03/24 del Dirigente del servizio organizzazione e controllo di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative) dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo alla Dott.ssa Elisabetta Cella fino alla scadenza del mandato amministrativo;
 - la deliberazione G.C. n. 411 del 07/05/2019 "Ordinamento degli uffici e servizi. Disciplina del regime di proroga degli incarichi a termine" con cui vengono prorogati per un massimo di 45 giorni dalla data di proclamazione del Sindaco gli incarichi di direzione e responsabilità conferiti fino alla scadenza del mandato amministrativo, nonché gli incarichi di posizione organizzativa aventi analoga scadenza per ulteriori 30 giorni dalla nomina del Dirigente;
 - la determinazione del Direttore Generale n. 8138 del 27/9/2024 di proroga degli incarichi di elevata qualificazione fino al 31/1/2025, fatta salva la determinazione di data anteriore, in base agli esiti della delegazione trattante, sulla base del già citato art. 6, comma 4, della regolamentazione di dettaglio di cui alla determinazione 4409/2024, facendo salva ogni successiva ulteriore determinazione che potrà esser presa al riguardo;

- Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, aggiornato con delibera 525 del 30/7/24;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 183 co.7 che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario e l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 161 del 26/07/2018;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 194 del 29/09/2023 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 260 del 22/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 261 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la delibera della Giunta Comunale n. 926 del 29/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

Verificato dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento quanto stabilito nell'art. 183 co. 8 del TUEL;

Acquisito ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento della Responsabile Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, Dott.ssa Elisabetta Cella;

Attestato:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente provvedimento, in condizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di incompatibilità e di prevenzione della corruzione;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno;
- che i soggetti che hanno partecipato al procedimento non hanno segnalato o dichiarato alcuna causa di astensione prevista dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno;

Verificato che presso l'affidatario non svolgono attività lavorativa o professionale persone che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali presso il Comune di Livorno (prescrizioni in materia di pantouflage, introdotte dalla Legge 190/2012);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si richiamano integralmente:

1. **di affidare direttamente**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b del D. Lgs. 36/2023 il servizio di accoglienza a Fondazione Caritas Livorno, con sede legale in Livorno, via Giorgio La Pira 9, C.F. 92089340498, per un importo netto pari ad **€ 98.160** esente iva, per il periodo **dal 01/01/2025 al 31/08/2025** (CIG B4BFD20BA5);
2. **di impegnare** la spesa complessiva di **€ 98.160** esente IVA, imputando **sull'impegno 2025/311**, assunto sul capitolo U 10441, "servizi per l'emergenza abitativa", miss. pr. 12.06, D 220, PEG. 24-26, codice p.f. 1.03.02.15.999 (V livello);
3. **di impegnare** la spesa di € 35,00 sull'impegno 2024/873, assunto con determinazione 9397/2023 del Settore Contratti Provveditorato Economato per la contribuzione in favore di ANAC ai sensi della deliberazione ANAC n.° 610 del 19 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024;
4. di allegare alla presente determinazione il Durc di Fondazione Carias Livorno quale parte non integrante alla presente determinazione;
5. di confermare l'attribuzione della responsabilità del procedimento (RUP ai sensi art. 15 del codice appalti) è della Dott.ssa Elisabetta Cella, mentre la responsabilità del provvedimento finale permane in capo al sottoscritto Dirigente Settore Politiche sociali e sociosanitarie;
6. di assegnare le funzioni di Direttore dell'esecuzione alla Dott.ssa Elisabetta Cella, ai sensi dell'art. 114 del D. lgs. 36/2023;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di accettazione da parte dell'operatore aggiudicatario, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
9. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività,
10. di pubblicare la presente determinazione per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico in attuazione dell'art 4 del disciplinare per la gestione dell'albo on line, approvato con delibera di Giunta n.10/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

CATERINA TOCCHINI / ArubaPEC

S.p.A.



COMUNE DI LIVORNO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determina dirigenziale n.11106 del 20/12/2024 avente come oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FONDAZIONE CARITAS LIVORNO PER NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA - CPV 79992000-4 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA) – CIG B4BFD20BA5**

E/U	Anno Imp.	Numero Impegno	Sub Imp.	Capitolo	Art.	Descrizione Impegno	CUP	CIG	Importo Mov.	Codice Soggetto Beneficiario
U	2025	311	3	10441		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FONDAZIONE CARITAS LIVORNO PER NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA - CPV 79992000-4 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA) – CIG B4BFD20BA5		B4BFD20BA5	98160,00	16608
U	2024	873	93	1337		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FONDAZIONE CARITAS LIVORNO PER NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA - CPV 79992000-4 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA) – CIG B4BFD20BA5			35,00	

Livorno, data 20/12/2024

Firma

Responsabile

ROSALBA MINERVA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI LIVORNO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determina dirigenziale n.11106 del 20/12/2024 avente come oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FONDAZIONE CARITAS LIVORNO PER NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA - CPV 79992000-4 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA) – CIG B4BFD20BA5**

E/U	Anno Imp.	Numero Impegno	Sub Imp.	Capitolo	Art.	Descrizione Impegno	CUP	CIG	Importo Mov.	Codice Soggetto Beneficiario
U	2025	311	3	10441		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FONDAZIONE CARITAS LIVORNO PER NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA - CPV 79992000-4 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA) – CIG B4BFD20BA5		B4BFD20BA5	98160,00	16608
U	2024	873	93	1337		AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FONDAZIONE CARITAS LIVORNO PER NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA - CPV 79992000-4 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA) – CIG B4BFD20BA5			35,00	

Livorno, data 20/12/2024

Firma

Responsabile

ROSALBA MINERVA / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 8e8fb79c880fafa7254d99ad038ddac3ec11fd872074e74d0ad679e074b07ff2

Firme digitali presenti nel documento originale

ROSALBA MINERVA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.11106/2024

Data: 20/12/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FONDAZIONE CARITAS LIVORNO PER NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA - CPV 79992000-4 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA) – CIG B4BFD20BA5



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b9ddd685c33463a0_p7m&auth=1

ID: b9ddd685c33463a0



COMUNE DI LIVORNO

PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABBISOGNO ABITATIVO
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

DETERMINAZIONE N. 11106 DEL 20/12/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FONDAZIONE CARITAS LIVORNO PER NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA - CPV 79992000-4 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA) – CIG B4BFD20BA5

LA DIRIGENTE

Premesso che dal 2022 l'Amministrazione comunale ha inteso ampliare l'offerta di sistemazioni abitative in favore di nuclei familiari in emergenza abitativa acquistando da ETS o operatori economici del mercato servizi di accoglienza o alberghieri;

Considerato che, al fine di trovare una soluzione temporanea all'emergenza abitativa di alcuni nuclei familiari, con determina nr. 6769 del 06/08/2024, si procedeva ad attivare un affidamento per servizi di accoglienza **dal 1/8/24 al 31/12/24 (5 mesi)** aventi ad oggetto:

- accoglienza in appartamento riservato per:
 - 3 alloggi in appartamento per nuclei composti da un unico componente,
 - 1 alloggio in appartamento per un nucleo composto da 2 componenti,
 - 5 alloggi in appartamento per nuclei composti da 4 componenti ciascuno,
- accoglienza in coabitazione per:
 - 1 alloggio per un nucleo composto da due persone;
 - 2 alloggi per nuclei composti da un unico componente.

Considerato che per alcuni di questi nuclei la situazione emergenziale non è stata ancora risolta;

Vista la decisione di Giunta comunale n. 60/2023 nonché la decisione 27/2024, con riferimento all'incremento dell'offerta di sistemazioni di emergenza abitativa;

Considerato inoltre che la Fondazione Caritas Livorno ha rinnovato la disponibilità a proseguire l'accoglienza di nuclei familiari in emergenza abitativa;

Ritenuto opportuno procedere ad un nuovo affidamento diretto di servizi alberghieri al fine di assicurare una sistemazione ai nuclei familiari che hanno avuto accesso alle sistemazioni non classificate ERP disponibili da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa approvato con DGC 586/2021;

Accertato che, trattandosi di una procedura di affidamento di servizi di accoglienza di importo inferiore ad euro 140.000, dell'ubicazione territoriale ove la sistemazione alloggiativa deve essere individuata (Comune di Livorno), e della struttura del mercato, non sia presente un interesse transfrontaliero (art. 48 co.2 del D.Lgs. 36/2023);

Considerato che l'art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

Accertato che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche di cui all'elenco contenuto nel DPCM 11 luglio 2018 (già DPCM 24 dicembre 2015), concernente l'individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89;
- non sussistono convenzioni Consip o del Soggetto Aggregatore relative alla categoria merceologica di cui al presente atto;

Visto il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori importo inferiore ad €. 150.000 e di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 140.000, pubblicato da ANAC il 30/7/2024;

Dato che, pur non essendo necessario il ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato o la costituzione di elenchi di operatori, l'Amministrazione comunale, in ragione della struttura del mercato, ha ritenuto opportuno costituire un elenco di operatori economici al fine di poter contare su ricognizione costantemente aggiornata degli operatori economici disponibili a fornire servizi alberghieri o di accoglienza in favore di nuclei familiari che affrontano situazioni di emergenza abitativa (homeless, famiglie sottoposte a sfratto o sgombero, etc);

Dato atto che l'elenco operatori è stato costituito con determina n. 1076 del 13/2/24 (aggiornamento con determinazione n. 5731 dell'1/7/24), che ha validità 36 mesi e che è suddiviso nelle seguenti categorie:

- servizi alberghieri (CPV 55100000-1)
- servizi di accoglienza (CPV 79992000-4):
 - affidamenti di servizi inferiori ad €. 140.000;
 - affidamenti di servizi superiori ad €. 140.000 fino alla soglia di €. 215.000.

Dato atto che gli operatori iscritti nell'elenco per i servizi di accoglienza di importo inferiore a 140.000 euro sono:

- a) Giappone INN Parking Hotel (Livorno, Via grande 65, P.IVA 00088690490)
- b) Fondazione Caritas Livorno ETS (Livorno, Via la Pira 9, P.IVA 0174840094)
- c) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno (Livorno, Viale Boccaccio 39, P.IVA 00100460492)
- d) Fondazione casa Papa Francesco ETS (Livorno, Via M. Puccini 64, C.F. 92136880496)
- e) Il Simbolo Società Cooperativa sociale (Pisa, Via dei Cappuccini 2B, P.IVA 01306440502)

Preso atto che gli operatori iscritti in elenco posseggono tutti documentate esperienze idonee per l'affidamento di servizi alberghieri o di accoglienza, che - con la richiesta di iscrizione – hanno sottoscritto il capitolato d'appalto relativo alle prestazioni oggetto dei futuri affidamenti, nonché descritto le caratteristiche delle sistemazioni alloggiative a loro disponibili (camere/posti letti, coabitazioni, alloggi autonomi), definendone i relativi prezzi;

Considerato che:

- la scelta dell'operatore economico aggiudicatario deve essere effettuata nel rispetto del principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023), salvo in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e all'assenza di alternative;
- l'Amministrazione comunale attualmente ha in esecuzione dei contratti per affidamenti diretti di servizi di accoglienza in favore di persone singole o famiglie in emergenza abitativa con Caritas, con Misericordia e con l'Hotel Giappone, che Il Simbolo non ha dato la propria disponibilità e che Fondazione casa papa Francesco ha disponibile solo sistemazioni in località Quercianella, pertanto troppo periferiche, o non idonee, per le situazioni per le quali si cerca una sistemazione alloggiativa;
- non tutti gli operatori economici offrono la stessa tipologia di sistemazione alloggiativa (camere, coabitazioni, alloggi per una o più persone) e che le necessità dell'Amministrazione dipendono da diversi fattori (composizione del nucleo, tempi di accoglienza, ubicazione della sistemazione alloggiativa, ecc.);
- risulta non possibile rispettare il principio di rotazione, per il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, in quanto:
 - sul mercato non è presente un numero sufficiente di operatori disponibili a offrire servizi di accoglienza a nuclei familiari in emergenza abitativa;
 - l'Amministrazione comunale non ha effettivamente alternative se non rivolgersi ad operatori economici uscenti;

Preso atto che l'unico operatore disponibile a offrire il servizio di accoglienza richiesto è la Fondazione Caritas Livorno e che le prestazioni oggetto dei contratti precedenti attualmente ancora in essere sono state eseguite in modo accurato;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

1. oggetto e durata: **totale di 9 sistemazioni in appartamento e 1 sistemazione in coabitazione dal 01/01/25 al 31/08/25 (8 mesi)** così suddivisi:
 - 1.1. accoglienza in appartamento riservato per:
 - a) 3 alloggi in appartamento per nuclei composti da una persona;
 - b) 1 alloggio in appartamento per un nucleo composto da due persone;
 - c) 4 alloggi in appartamento per nuclei composti da quattro persone;

- d) 1 alloggio in appartamento per nucleo composto da sei persone;
- 1.2. accoglienza in coabitazione per:
 - a) un alloggio per un nucleo composto da due persone;
 2. importo netto pari ad € 98.160, importo esente iva;
 3. Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 4. Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 attraverso consultazione elenco operatori economici disponibili ad offrire servizi alberghieri;
 5. Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento e di iscrizione all'elenco operatori economici;

Considerato che l'affidamento di cui trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 nonché ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/23, in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

Vista la determinazione n. 1322 del 20/2/204, con la quale la responsabile dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, Dott.ssa Elisabetta Cella, è stata nominata, in quanto titolare di incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, responsabile dei procedimenti ex art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 per quanto attiene le procedure di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ad eccezione delle procedure rientranti nel P.N.R.R e quelle che si distinguono per elevata complessità la cui responsabilità del procedimento resta in capo alla scrivente Dirigente del Settore;

Attestato che per l'affidamento del servizio a Fondazione Caritas Livorno e per l'acquisizione del CIG è stata eseguita la procedura di affidamento diretto su START in data 10/12/2024, con invito a presentare offerta entro il 11/12/2024 (CIG acquisito su START in data 11/12/2024: B4BFD20BA5);

Dato atto che l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/24 (Controllo requisiti), ha attestato il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A., stabiliti dagli artt. 94-95 dello stesso Codice e che l'Amministrazione comunale ha proceduto alla verifica della dichiarazione rilasciata;

Ritenuto di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023 a Fondazione Caritas Livorno, con sede legale in Livorno, via Giorgio La Pira 9, C.F. 92089340498 il servizio in parola, per il periodo e gli importi sopra indicati, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo

106 ed inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Appurato che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 sarebbe dovuta un'imposta di bollo per la stipula dei contratti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro di €. 40,00, per la quale però il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all. B art. 27 bis, recante la "Disciplina dell'imposta di bollo" prevede l'esenzione assoluta per le ONLUS;

Visto in materia di imposte anche l'art. 82 co. 1 e 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che rende esenti gli ETS dal pagamento dell'imposta di bollo per i contratti;

Preso atto dell'autorizzazione all'impegno del contributo ANAC dovuto dalle stazioni appaltanti di € 35,00 per le gare di importo superiore ad €. 40.000 ed inferiore ad €. 150.000, ai sensi della deliberazione ANAC n.° 610 del 19 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sull'impegno 2024/873 assunto con determinazione 9397/2023 del Settore Contratti Provveditorato Economato per la contribuzione in favore di ANAC, per l'anno 2024;

Vista in materia di contribuzione a favore dell'ANAC la deliberazione ANAC n.° 610 del 19 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024;

Visti:

- la deliberazione G.C. n. 484 del 28/06/2024 con la quale viene approvata la nuova macrostruttura;
- la determinazione n. 9279 del 30/10/2024, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente di cui alla
 - D.G.C. n. 484 del 28/06/2024 - approvazione funzionigramma"
 - l'ordinanza sindacale n. 293 del 25/07/2024, con la quale viene confermato l'incarico dirigenziale Settore "Politiche sociali e sociosanitarie" alla Dr.ssa Tocchini Caterina fino al 31/12/2025;
 - la determinazione n. 1919 dell'11/03/24 del Dirigente del servizio organizzazione e controllo di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative) dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo alla Dott.ssa Elisabetta Cella fino alla scadenza del mandato amministrativo;
 - la deliberazione G.C. n. 411 del 07/05/2019 "Ordinamento degli uffici e servizi. Disciplina del regime di proroga degli incarichi a termine" con cui vengono prorogati per un massimo di 45 giorni dalla data di proclamazione del Sindaco gli incarichi di direzione e responsabilità conferiti fino alla scadenza del mandato amministrativo, nonché gli incarichi di posizione organizzativa aventi analoga scadenza per ulteriori 30 giorni dalla nomina del Dirigente;
 - la determinazione del Direttore Generale n. 8138 del 27/9/2024 di proroga degli incarichi di elevata qualificazione fino al 31/1/2025, fatta salva la determinazione di data anteriore, in base agli esiti della delegazione trattante, sulla base del già citato art. 6, comma 4, della regolamentazione di dettaglio di cui alla determinazione 4409/2024, facendo salva ogni successiva ulteriore determinazione che potrà esser presa al riguardo;

- Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, aggiornato con delibera 525 del 30/7/24;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 183 co.7 che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario e l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 161 del 26/07/2018;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 194 del 29/09/2023 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 260 del 22/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 261 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la delibera della Giunta Comunale n. 926 del 29/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

Verificato dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento quanto stabilito nell'art. 183 co. 8 del TUEL;

Acquisito ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento della Responsabile Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, Dott.ssa Elisabetta Cella;

Attestato:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente provvedimento, in condizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di incompatibilità e di prevenzione della corruzione;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno;
- che i soggetti che hanno partecipato al procedimento non hanno segnalato o dichiarato alcuna causa di astensione prevista dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno;

Verificato che presso l'affidatario non svolgono attività lavorativa o professionale persone che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali presso il Comune di Livorno (prescrizioni in materia di pantouflage, introdotte dalla Legge 190/2012);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si richiamano integralmente:

1. **di affidare direttamente**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b del D. Lgs. 36/2023 il servizio di accoglienza a Fondazione Caritas Livorno, con sede legale in Livorno, via Giorgio La Pira 9, C.F. 92089340498, per un importo netto pari ad **€ 98.160** esente iva, per il periodo **dal 01/01/2025 al 31/08/2025** (CIG B4BFD20BA5);
2. **di impegnare** la spesa complessiva di **€ 98.160** esente IVA, imputando **sull'impegno 2025/311**, assunto sul capitolo U 10441, "servizi per l'emergenza abitativa", miss. pr. 12.06, D 220, PEG. 24-26, codice p.f. 1.03.02.15.999 (V livello);
3. **di impegnare** la spesa di € 35,00 sull'impegno 2024/873, assunto con determinazione 9397/2023 del Settore Contratti Provveditorato Economato per la contribuzione in favore di ANAC ai sensi della deliberazione ANAC n.° 610 del 19 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024;
4. di allegare alla presente determinazione il Durc di Fondazione Carias Livorno quale parte non integrante alla presente determinazione;
5. di confermare l'attribuzione della responsabilità del procedimento (RUP ai sensi art. 15 del codice appalti) è della Dott.ssa Elisabetta Cella, mentre la responsabilità del provvedimento finale permane in capo al sottoscritto Dirigente Settore Politiche sociali e sociosanitarie;
6. di assegnare le funzioni di Direttore dell'esecuzione alla Dott.ssa Elisabetta Cella, ai sensi dell'art. 114 del D. lgs. 36/2023;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di accettazione da parte dell'operatore aggiudicatario, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
9. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività,
10. di pubblicare la presente determinazione per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico in attuazione dell'art 4 del disciplinare per la gestione dell'albo on line, approvato con delibera di Giunta n.10/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

CATERINA TOCCHINI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 20c02478f791a21a264ca34101fd5b51013085f6153f79b0ba17da34e0855656

Firme digitali presenti nel documento originale

CATERINA TOCCHINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.11106/2024

Data: 20/12/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A FONDAZIONE CARITAS LIVORNO PER NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA - CPV 79992000-4 (SERVIZI DI ACCOGLIENZA) – CIG B4BFD20BA5



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9091fdc233e738c7_p7m&auth=1

ID: 9091fdc233e738c7